

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2022, n. 441

D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., come modificato dalla L. n. 190/2014, che dispone *“il collegio sindacale (...) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”*.

Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014, prevedendo, all'art. 1, co. 1, che i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR sono composti da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.

Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che *“il collegio sindacale dura in carica tre anni”*.

Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi componenti di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali *“il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta (...); L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti”*.

Visto l'art. 23 della L.R. n. 1/2005, secondo cui i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Visto l'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi.

Vista la nota prot. 0171175 del 12/10/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato dell'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale ASL TA, attualmente in prorogatio e, conseguentemente, si rende necessario designare il componente di competenza della Regione al fine della nomina del nuovo Collegio Sindacale

D E C R E T A

Art. 1 – Il dott. MUSCHIO SCHIAVONE Michele è designato - ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell'art. 1, co.1, della L.R. n. 20/2015 - quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

Art. 2 – Il dott. MUSCHIO SCHIAVONE Michele risulta iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 40311.

Art. 3 – Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Art. 4 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, lì 3 novembre 2022

EMILIANO